

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 38-1489

**Direttiva alle Direzioni regionali sui mezzi di pagamento.**

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Premesso che l'art. 20 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di adeguare le disposizioni in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, ha modificato l'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vietando il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;

considerato che si definiscono "mezzi di pagamento" il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

considerato altresì che è ritenuto elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e che, conseguentemente, il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di 5.000 euro che appaiano artificialmente frazionati;

preso atto che, secondo le valutazioni espresse dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), la gestione delle operazioni in contante costa al sistema Italia quasi 10 miliardi di euro l'anno, di cui circa 7,2 miliardi a carico delle imprese, mentre i restanti 2,8 miliardi pesano sui bilanci delle banche;

preso atto delle indicazioni derivanti dal progetto dell'ABI di "lotta al contante, al sommerso e alla criminalità economica" (più sinteticamente indicato come "*War on cash*"), da cui emerge che in Italia l'utilizzo del contante riguarda circa il 90 per cento delle operazioni, mentre in Europa la media è pari al 69 per cento;

vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

preso atto che ai sensi della citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, i movimenti finanziari relativi alle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, "devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria";

visto l'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale si prevede, tra l'altro, che "le pubbliche amministrazioni incluse

nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; considerato che, già a partire dall'esercizio finanziario 2008, sono stati introdotti strumenti operativi che, in linea con le previsioni legislative, consentono di semplificare e accelerare le procedura di spesa, tra cui il "mandato informatico";

vista la D.G.R. 67-13007 del 30/12/2009 di "Presenza d'atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti" con la quale è stata data attuazione alle previsioni di cui al citato art. 9 della Legge 3 agosto 2009, n. 102;

attesa la necessità di coordinare le disposizioni previste dall'art. 20 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di antiriciclaggio e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di normativa antimafia con l'adozione delle misure organizzative volte a garantire il tempestivo trasferimento ai beneficiari della Regione delle somme per le quali sono stati emessi gli ordinativi di pagamento;

dato atto che l'utilizzo del mandato informatico e la possibilità di trasmettere per via telematica gli ordinativi di pagamento al Tesoriere risponde a criteri di sicurezza e celerità solo nei casi in cui al pagamento venga associata la modalità del bonifico bancario o postale;

ritenuto opportuno creare valore per il sistema-Piemonte grazie alla progressiva riduzione dei pagamenti per contante e dei relativi costi di gestione, attraverso la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, transazioni con strumenti di *e-payment* e moneta elettronica;

considerato che la Regione Piemonte si è già indirizzata nell'ottica dell'uso della moneta elettronica, implementando il Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SICEE), con cui viene gestito l'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), il cui onere di iscrizione annuale avviene unicamente *on line* e mediante utilizzo di carta di credito;

ritenuto, pertanto, opportuno limitare l'utilizzo di tutti i mezzi di pagamento diversi dalla moneta elettronica e dal bonifico bancario e postale a casi eccezionali, preventivamente concordati con la Direzione Risorse Finanziarie;

verificato che sul mercato sono disponibili diversi conti correnti offerti dalle banche italiane "a pacchetto senza franchigia", con cui è possibile effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite, a canone zero, spesso anche con il rimborso dell'imposta di bollo;

atteso che in tale contesto debba essere notevolmente ridimensionato l'utilizzo della modalità di pagamento in "contanti" (quietanza diretta presso il Tesoriere) soprattutto nel caso di sussidi, rimborsi o contributi a favore di una platea considerevole di beneficiari, come nel caso degli interventi a sostegno del diritto allo studio e del rimborso delle tasse automobilistiche, anche al fine di ridurre i costi connessi all'invio cartaceo delle comunicazioni postali;

visto l'art. 16, comma 2 lett. a) della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di indicare quale prioritaria la modalità di pagamento dei beneficiari e dei fornitori della Regione con bonifico bancario e postale, nonché attraverso la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, limitando a casi eccezionali e preventivamente concordati con la Direzione Risorse Finanziarie l'utilizzo di ogni altra modalità, fermo restando le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 20 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.10 n. 122 e di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)